



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

XI LEGISLATURA

PROVVEDIMENTO *del Segretario generale dell'Assemblea legislativa*

N. 84 DEL 29 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: **Attuazione delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro agile, per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**



IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa);

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 284 del 27 novembre 2018 (Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa - Abrogazione del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2001, n. 173);

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 398 del 28 novembre 2018 (Disciplina del lavoro agile per il personale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria. Definizione del Piano per l'utilizzo del lavoro agile e avvio della sperimentazione);

Richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);


Richiamata la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

Richiamata la legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato);

Richiamata la Direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017 (Linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro);

Richiamata la Circolare Inail n. 48 del 2 novembre 2017 (Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;



Richiamato il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020);

Visto il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 (Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Richiamata la circolare n. 1 del 2020 Ministro per la Pubblica Amministrazione (Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa);

Richiamata la circolare n. 2 del 1 aprile 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione (Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" - Circolare esplicativa);

Richiamata la direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione (Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

Vista la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione (Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni);

Richiamati il "Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", siglato da Governo e Parti sociali in data 3 aprile 2020, il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", siglato in data 24 aprile 2020 e il "Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", siglato in data 24 luglio 2020;

Visto, in particolare, l'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, che dispone, tra l'altro, che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 *"il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81"*, specificando che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), *"le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rota-*



zione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva” e che “esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”;

Visto, in particolare, l'articolo 263, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, che al comma 1 dispone che *"al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità ... Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto",* precisando, al comma 3, che **"l'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance"** e, al comma 4, che *"la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali"*;

Considerato, altresì, che la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, chiarisce che *"dal 19 luglio c.m., data di entrata in vigore della legge di conversione, viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti. La disposizione in esame consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a queste ultime, ferma restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l'individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività ... E' importante precisare che la stessa norma, sempre attraverso lo strumento della deroga, supera anche la previsione del comma 3 dell'articolo 87 e, quindi, non sarà più possibile, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile"* e precisa che *"è perciò necessario che le amministrazioni diano corso ad un processo di analisi e di individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale"*;



Richiamato il provvedimento del Segretario generale n. 37 del 16 marzo 2020 (Individuazione delle “attività indifferibili da svolgere in presenza”, ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e della deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 47 del 16 marzo 2020), con il quale sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza, integrate con provvedimento n. 46 del 2 aprile 2020;

Richiamato il provvedimento del Segretario generale n. 55 del 20 maggio 2020 (Proroga del lavoro agile in forma semplificata e promozione di altre misure, in attuazione delle disposizioni normative vigenti, per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), con il quale è stata prorogata l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, disposta con precedenti provvedimenti, in deroga temporanea alla disciplina vigente presso l’Assemblea legislativa di cui alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 398 del 2018, oltre la data del 17 maggio 2020 e fino a nuove determinazioni in merito, assicurando, anche sulla base dell’articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, un progressivo rientro turnato in sede dei dipendenti, finalizzato a garantire una corretta ed efficiente continuità dell’azione amministrativa;

Richiamato il “Protocollo di sicurezza finalizzato al contrasto della diffusione da COVID-19 nei luoghi di lavoro dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria”;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, alla data del 15 settembre 2020 cessa di avere effetto la disposizione secondo cui le pubbliche amministrazioni limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza e, pertanto, risulta necessario, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative, individuare le attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale dell’ente, possano essere svolte in modalità agile;

Preso atto delle risultanze del Comitato di direzione del giorno 27 agosto 2020, volto a condividere le modalità di attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate in materia di lavoro agile;

Ritenuto di confermare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, in forma semplificata, in deroga temporanea alla disciplina vigente presso l’Assemblea legislativa di cui alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 398 del 2018, fino al 31 dicembre 2020, salvo nuove determinazioni in merito;

Dato atto che l’Assemblea legislativa aveva già individuato, in seno al Comitato di direzione, le attività espletabili in modalità agile, così come indicate nel provvedimento del Segretario generale n. 63 del 1° ottobre 2019, ai fini della sperimentazione, e di seguito elencate:

1. attività di drafting normativo, analisi, studio e ricerca, predisposizione di pareri, circolari etc., elaborazione di schemi di atti normativi, regolamenti/discipline;
2. attività di natura istruttoria, con riferimento ad istanze online e/o ad attività dematerializzata;
3. attività di elaborazione documentale, con riferimento alla stesura di relazioni, all’espletamento di adempimenti istruttori e alla predisposizione di reportistica;
4. attività di tenuta ed aggiornamento delle banche dati;
5. attività di predisposizione di provvedimenti amministrativi/deliberazioni;
6. monitoraggio dei sistemi e procedure informatiche;
7. progettazione e gestione dei siti istituzionali.



8. attività di informazione istituzionale, anche attraverso i social network, rassegna stampa online e pubblicazione lanci Acs;

Dato atto che il regime sperimentale del lavoro agile applicato nei primi mesi del 2020, di fatto, è stato superato nel corso della fase emergenziale e non si è ancora provveduto ad effettuare una definitiva valutazione dell'adeguatezza delle attività espletate in modalità agile;

Ritenuto, in considerazione delle attività svolte a distanza durante la fase emergenziale e dei monitoraggi effettuati, di confermare le attività individuate per l'avvio della sperimentazione anche ai fini dell'attuazione delle vigenti disposizioni normative, fino a nuova ricognizione da parte di ciascun dirigente delle attività compatibili ed incompatibili con lo svolgimento in modalità agile;

Ritenuto di escludere, pertanto, dal novero delle attività compatibili con il lavoro agile, per la loro stessa natura, le attività di accoglienza, di trasporto, di assistenza agli organi nei casi di riunioni degli stessi (attività in relazione alla quale risultano effettuabili in modalità agile alcuni aspetti prevalentemente riconducibili all'attività istruttoria degli atti esaminati), nonché quelle non espressamente individuate nell'elenco sopra richiamato;

Ritenuto che ciascun dirigente, nell'esercizio del potere datoriale, debba:


- consentire lo svolgimento del lavoro in modalità agile al personale che svolge attività compatibili con quelle sopra individuate nel limite delle prestazioni lavorative ad esse riconducibili, valutando, tra l'altro, il carattere individuale della prestazione e la necessità di intrattenere rapporti con soggetti interni ed esterni;
- prevedere per tale personale, in considerazione della natura di ciascuna attività e dell'organizzazione di ciascun Servizio, alternanza tra prestazione lavorativa in sede e prestazione lavorativa in modalità agile, anche frazionata, al fine di consentire al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività individuate, di lavorare in modalità agile, così come previsto dall'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, evitando la contemporanea presenza giornaliera di un numero eccessivo di lavoratori;
- trasmettere la programmazione delle presenze ai dipendenti assegnati a ciascun Servizio e all'Ufficio personale per gli adempimenti conseguenti;
- trasmettere ai dipendenti che possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile la programmazione periodica delle relative attività, avendo cura di effettuarne il monitoraggio, mediante report, con cadenza almeno quindicinale;

Dato atto che, stante le disposizioni normative vigenti, l'accesso alla modalità di lavoro agile dovrà favorire i lavoratori fragili di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 18 del 2020 e le lavoratrici nelle condizioni di cui all'articolo 18, comma 3-bis della legge n. 81 del 2017;

Verificato che il medico competente dell'Amministrazione consiliare provvederà a valutare i casi di fragilità dei lavoratori ai sensi della normativa applicabile;

Dato atto di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2020, in materia di lavoro agile e congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici;

Ritenuto che il dipendente, nelle giornate lavorative da svolgere in sede, secondo la programmazione stabilita, sia tenuto a rispettare l'orario di servizio ordinariamente previsto,



ferme restando le fasce di flessibilità consentite e la possibilità di utilizzo di altri istituti orari contrattualmente previsti;

Precisato che la prestazione lavorativa in modalità agile del dipendente può essere frazionata, con l'effettuazione di parte delle ore lavorative in sede e completamento dell'orario giornaliero in modalità agile, secondo le modalità stabilite nella programmazione, nel rispetto dell'orario di lavoro dell'Amministrazione;

Precisato che nelle giornate di lavoro in modalità agile, anche svolto in maniera frazionata, non sono configurabili prestazioni straordinarie, né è prevista la corresponsione di buoni pasto;

Precisato che nelle giornate di lavoro da svolgere in modalità agile, secondo la programmazione stabilita, l'accesso temporaneo del dipendente alla sede di lavoro è consentito solo previa autorizzazione del dirigente e preventiva comunicazione all'ufficio personale da parte dello stesso, e che è rimessa al medesimo dirigente la facoltà di valutare se la prestazione ecceda il tempo strettamente necessario, dovendo in tal caso essere computata come prestazione lavorativa in sede e, in quanto tale, assoggettata al rispetto dell'orario di lavoro ordinariamente previsto;

Precisato che ciascun dirigente può, per ragioni di lavoro, modificare in itinere la programmazione stabilita, chiedendo al dipendente giornate di presenza in sede non programmate, e può disporre, per motivate esigenze di servizio, la cessazione del lavoro agile per le unità di personale adibite alle attività che richiedano una presenza continuativa presso la sede di lavoro;

Precisato che qualunque variazione alla programmazione deve essere preventivamente autorizzata dal dirigente e comunicata dallo stesso all'Ufficio personale;

Ritenuto che il dipendente debba comunicare al proprio dirigente e all'Ufficio personale la sede prevalente di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (di norma la propria residenza o il proprio domicilio), e che eventuali variazioni della stessa, anche se temporanee, debbano essere tempestivamente comunicate per la preventiva autorizzazione;

Ritenuto che il dipendente in lavoro agile debba essere reperibile durante l'orario lavorativo giornaliero ordinariamente previsto, fermo restando il diritto alla disconnessione, e che qualora eccezionalmente, per motivate e documentate ragioni familiari e personali, debba allontanarsi durante la fascia di reperibilità, sia tenuto a fornirne preventiva comunicazione al proprio dirigente e all'ufficio personale;

DETERMINA

1. di confermare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile in forma semplificata, in deroga temporanea alla disciplina vigente presso l'Assemblea legislativa, ai dipendenti che svolgono le attività di cui al punto 2, a decorrere dal 1 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, salvo nuove determinazioni in merito;
2. di precisare che, fino a nuova ricognizione, le attività che si possono svolgere in modalità agile sono le seguenti:



1. attività di drafting normativo, analisi, studio e ricerca, predisposizione di pareri, circolari etc., elaborazione di schemi di atti normativi, regolamenti/discipline;
2. attività di natura istruttoria, con riferimento ad istanze online e/o ad attività dematerializzata;
3. attività di elaborazione documentale, con riferimento alla stesura di relazioni, all'espletamento di adempimenti istruttori e alla predisposizione di reportistica;
4. attività di tenuta ed aggiornamento delle banche dati;
5. attività di predisposizione di provvedimenti amministrativi/deliberazioni;
6. monitoraggio dei sistemi e procedure informatiche;
7. progettazione e gestione dei siti istituzionali.
8. attività di informazione istituzionale, anche attraverso i social network, rassegna stampa online e pubblicazione lanci Acs;

3. di dare mandato ai dirigenti, nell'esercizio del potere datoriale e nel rispetto di ogni altra disposizione contenuta nel presente atto:

- di consentire lo svolgimento del lavoro in modalità agile al personale che svolge attività compatibili con quelle sopra individuate nel limite delle prestazioni lavorative ad esse riconducibili, valutando anche il carattere individuale della prestazione e la necessità di intrattenere rapporti con soggetti interni ed esterni;
- di prevedere per tale personale, in considerazione della natura di ciascuna attività e dell'organizzazione di ciascun Servizio, alternanza tra prestazione lavorativa in sede e prestazione lavorativa in modalità agile, anche frazionata, al fine di consentire al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività individuate, di lavorare in modalità agile, così come previsto dall'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, evitando la contemporanea presenza giornaliera di un numero eccessivo di lavoratori;
- di trasmettere la programmazione delle presenze ai dipendenti assegnati a ciascun Servizio e all'Ufficio personale per gli adempimenti conseguenti;
- di trasmettere ai dipendenti che possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile la programmazione periodica delle relative attività, avendo cura di effettuarne il monitoraggio, mediante report, con cadenza almeno quindicinale;

4. di dare mandato ai dirigenti dell'Assemblea legislativa di effettuare la ricognizione delle attività compatibili ed incompatibili con lo svolgimento in modalità agile per gli ambiti di lavoro di rispettiva competenza, al fine di confermare o modificare quelle già individuate;

5. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, a cura del Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione, e di darne immediata comunicazione ai dipendenti;

6. di trasmettere copia del presente atto ai dirigenti dell'Assemblea legislativa per gli adempimenti di competenza.

Perugia, 29 settembre 2020

Il Segretario generale

Juri Rosi



VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 27, comma 5 del Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa, adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018.

Perugia, 29 settembre 2020

Il Segretario generale
Juri Rosi
(firma apposta digitalmente)